



Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

SEZIONE PRIMA

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto 16 gennaio 2023, n. 17, con il quale si è provveduto a modificare il decreto 22 dicembre 2022, n. 395, di ripartizione delle materie fra le sezioni esterne del Tribunale per l'anno 2023;

Visto, altresì, il proprio decreto 22 dicembre 2022, n. 397, di ripartizione dei ricorsi assegnati alla Sezione Prima fra le sezioni interne;

Ritenuto pertanto necessario procedere a modificare il suindicato decreto n. 397/2022;

DECRETA

L'art. 2 del decreto 22 dicembre 2022, n. 397, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Le istanze cautelari, monocratiche e collegiali, e quelle riferite alle competenze presidenziali (*per es.: superamento dei limiti dimensionali; abbreviazione termini, sempre riguardante la fase cautelare*) dei ricorsi di competenza delle Sezioni interne IV Ter e V Ter, saranno trattate, fino all'avvio dell'attività giurisdizionale di queste ultime e nel rispetto dei termini previsti dal c.p.a., dalla sezione competente per l'anno 2022.

Nel periodo anzidetto, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il collegio giudicante, con il provvedimento che andrà ad assumere, rinverrà al Presidente della competente sezione di nuova istituzione la fissazione della data di udienza pubblica.

Le controversie riguardanti l'esecuzione del giudicato (art. 112 c.p.a.), l'accesso (art. 116 c.p.a.) e il silenzio (art. 117 c.p.a.), quelle concernenti i ricorsi di cui agli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 c.p.a., nonché le impugnative di cui all'art. 12-bis D.L. 16/06/2022, n. 68, convertito dalla legge 5/08/2022, n. 108, assegnate dal 1° gennaio 2023 alle Sezioni IV Ter e V Ter, saranno trattate, fino all'avvio dell'attività giurisdizionale delle stesse, dalla sezione competente per l'anno 2022."

Roma, 18 gennaio 2023

Antonino Savo Amodio